



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. 1308

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 14 SET. 2017 N. 1445 e vi rimarrà

per 10 giorni consecutivi fino al 24 SET. 2017

Li 14 SET. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA I^A

DETERMINAZIONE

n. 279 del 25/08/2017

OGGETTO: Rimborso spese legali al dipendente Pasquale Dalò per procedimento penale n. 7679/11 N. R.G.N.R. del Tribunale di Taranto – Ufficio del G.I.P. definito con decreto di archiviazione N. 6513/13 R.G.I.P. dal GIP di Taranto in data 15/09/2016.

In data 25/08/2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2017 immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 10/05/2017 è stato approvato il PEG 2017, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai Funzionari Responsabili di Area.

- che il dipendente comunale sig. Pasquale Dalò, cat. D, Architetto, 7^a Area, è stato sottoposto a procedimento penale – n. 7679/11 per il reato di cui all'art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio) e art. 479 c.p., in occasione indagini della Procura della Repubblica, per fatti e comportamenti connessi e conseguenti allo svolgimento del servizio;
- che il P.M. incaricato chiedeva al G.I.P. l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio;
- che avverso la richiesta di archiviazione proponeva opposizione il denunciante G.M. ed il GIP, con propria ordinanza in data 15/09/2016, al termine della disamina delle problematiche sollevate dall'opponente, così concludeva:
".... l'odierno giudicante non può dunque che confermare in toto le valutazioni già fatte dal PM sulla infondatezza della notizia criminis o comunque sulla inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, dovendosi pertanto accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura P.Q.M. dichiarando l'inammissibilità delle proposte delle proposte opposizioni, dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato ed ordina la restituzione degli atti all'ufficio del P.M."

VISTA, pertanto, la nota in data 11/10/2016, del sig. Pasquale Dalò, dipendente comunale – architetto, con la quale lo stesso chiede il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali corrisposte all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto ammontanti a complessivi € 5.252,83 (oneri fiscali compresi).

DATO ATTO che è stata acquisita la fattura n. 09/2017 del 10/07/2017 di pari importo, regolarmente quietanzata.

CONSIDERATO che gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale dei dipendenti comunali trovano una disciplina legislativa specifica contemplata dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.

CONSIDERATO che più volte si è espressa in materia sia la Corte dei Conti che la Suprema Corte di Cassazione ed, in particolare, La Sezione regionale della Corte dei Conti Veneto, nell'adunanza del 6 novembre 2013 (deliberazione n. 334/2013), si è così espressa: ... Si premette che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso *ex post* ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) che in sede giurisdizionale (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. II Centrale d'Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011).

Sull'argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004).

Va, poi, ulteriormente rilevato come nell'ordinamento risultino da tempo disposizioni che prevedono, in diversi modi, l'assunzione o il rimborso da parte delle amministrazioni delle spese sostenute dai propri dipendenti nei giudizi in cui i dipendenti stessi sono coinvolti per fatti connessi al servizio (*ex multis*,

art. 19 del d.P.R. n. 509/1979 sul personale degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, art. 39 della L.R. Sicilia n. 145/1980, art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 sui dipendenti degli enti locali, art. 41 del d.p.r. n. 270/1987 sul personale del Servizio Sanitario Nazionale, art. 1 della L.R. Piemonte n. 21/1989, art. 20 del d.P.R. n. 335/1990 sui dipendenti delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, art. 89 della L.R. Veneto n. 12/1991, art. 51 della L.R. Sardegna n. 8/1997 ed altre), come sia univocamente ritenuta l'esistenza di un *"vero e proprio valore fondamentale accolto dall'ordinamento unitariamente inteso"*, per il quale *"non solo nei rapporti privati, ma anche in quelli pubblici, chi agisce per un interesse non proprio, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sua sfera individuale (di un altro soggetto, di un gruppo organizzato, o di altro centro di imputazione giuridica) non deve sopportare nella sua sfera personale gli effetti svantaggiosi di questa attività, bensì deve essere tenuto indenne sia delle spese sostenute sia dei danni subiti per la fedele esecuzione del suo compito"* (Corte dei conti, SS.RR. n. 707/A/1991; cfr. Consiglio di Stato V Sezione n. 1392/1993, Commissione speciale n. 4/1996, III Sezione n. 903/1998, V Sezione n. 2242/2000, VI Sezione n. 5367/2004, IV Sezione n. 1681/2007) e come, a tal fine, siano stati richiamati, tra gli altri, anche l'art. 1720, comma 2, del codice civile, che assicura al mandatario il risarcimento dei danni subiti "a causa" dell'incarico ricevuto e l'art. 2031 c.c., che prevede l'obbligo dell'interessato di rimborsare al gestore le spese necessarie o utili. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini del rimborso in questione, non è superabile *"il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità dei soggetti che hanno sostenuto le spese legali"* (cfr.: Consiglio di Stato V Sezione n. 2242/2000; n. 498/1994, III Sezione n. 332/2003, VI Sezione n. 7660/2004).

In questo contesto si inserisce anche il comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. n. 543/1996, aggiunto dalla legge di conversione n. 639/1996, il quale ha stabilito che *"in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono rimborsate dalla amministrazione di appartenenza"*.

Da tale rassegna di norme emergono i tratti caratterizzanti che per legge costituiscono i requisiti di legittimità di un provvedimento di spesa in tale materia, presupposti che si atteggiano in modo diverso a seconda del comparto pubblico interessato.

Con particolare riferimento agli **enti locali**, è stato previsto il diritto dei dipendenti, sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate, di ottenere, da parte dell'ente di appartenenza, il rimborso delle spese legali sostenute (art. 19 d.P.R. 16.10.1979 n. 509). Il legislatore, agli artt. 22 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 ed art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, ha poi previsto l'obbligo per la P.A. di appartenenza di assumere, a proprio carico, la difesa del dipendente coinvolto in procedimenti di responsabilità civile o penale, *"sin dall'apertura del procedimento"* ed *"in ogni stato e grado del giudizio"*, a condizione che non sussista conflitto di interessi. È stato, quindi, aggiunto, al secondo comma dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 l'inciso: *"In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio"*.

Pertanto, secondo un regime solo parzialmente diverso da quello previsto per gli impiegato dello Stato e fermo restando il presupposto della mancanza di un conflitto di interesse, la cui previsione impone all'amministrazione di effettuare una preventiva valutazione finalizzata ad accertarne l'inesistenza, l'Ente Locale può direttamente sobbarcarsi le spese per la difesa del dipendente sottoposto ad un "procedimento" civile, contabile o penale, ma previo assenso dello stesso: diversamente, qualora l'interessato voglia tutelarsi con il ministero di un legale di fiducia, i relativi oneri restano carico del dipendente il quale solo nel caso di una *"conclusione favorevole del procedimento"*, potrà esercitare il diritto al rimborso (Corte dei conti, Sez. II Giur. Centrale d'Appello, sent. n. 522 del 9 dicembre 2010).

DATO ATTO che, nel caso di specie, nei confronti de dipendente non si è in presenza di una sentenza assolutoria ma di una richiesta di archiviazione, come sopra riportata.

ATTESO che, in tale ultima ipotesi *ferma l'evidente differenza in termini processuali tra una sentenza di proscioglimento ed un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione, il Collegio ritiene che il rimborso delle spese giudiziali non possa essere escluso a priori nell'ipotesi di*

archiviazione durante la fase delle indagini preliminari, per il sol fatto che la posizione dell'indagato è stata definita in termini favorevoli prima del rinvio a giudizio.

Ai fini del rimborso è, però, necessario che l'archiviazione contenga una motivazione "liberatoria" per l'indagato, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, analoga a quelle che - a seguito di dibattimento - avrebbe potuto dare luogo al rimborso delle spese legali. (Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - deliberazione n. 804/2010/PAR)

.... E' stato, in proposito, precisato anche che, al fine della legittima ammissione alla fruizione delle condizioni di cui alla sopra richiamata normativa, occorre che:

1. sussista l'esigenza di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. i fatti attribuiti al dipendente (quale addebito in sede giudiziaria) siano riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
3. il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione piena nel merito;
4. non sussista alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente in adempimento ai compiti del suo ufficio. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste conflitto di interesse nel caso di assoluzione con la formula: "*il fatto non sussiste*", che esclude la materialità del fatto illecito, ovvero con la formula: "*l'imputato non lo ha commesso*", che esclude la riferibilità dell'illecito alla condotta del dipendente, così come in caso di accertamento di una causa oggettiva di esclusione del reato (ex art. 50-54 cp) che elimina in radice l'antigiuridicità del fatto. Nel caso, invece, di assoluzione per "*non doversi procedere*" o di "*estinzione del reato*" ovvero per la presenza di una "*causa personale di non punibilità*" non può escludersi la sussistenza di una ipotesi di conflitto per cui l'Ente, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare approfonditamente il caso, per stabilire se è riscontrabile o meno il paventato conflitto e se, quindi, è possibile o meno rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente. Ugualmente è stato ritenuto che non esclude il conflitto di interesse l'assoluzione con la formula: "*il fatto non costituisce reato*" e che anche in caso di archiviazione è necessario accertare se la stessa escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente (Ministero Interno, parere 21 aprile 2011). Quanto ai fatti illeciti come la corruzione, il falso, l'abuso d'ufficio ecc., anche nel caso in cui venga meno la piena adesione del fatto all'ipotesi astratta di reato, poiché detti fatti illeciti non ledono solo norme penali, ma anche le norme proprie del rapporto di lavoro, prima fra tutte quelle che attengono all'obbligo di fedeltà e collaborazione, anche in caso di proscioglimento, gli stessi impongono sempre di stabilire se la condotta del dipendente abbia leso o meno i doveri di fedeltà e collaborazione. L'ente, infine, non sarà tenuto ad alcun rimborso in caso di proscioglimento dovuto ad amnistia, prescrizione, patteggiamento o oblazione in quanto istituti sono riconducibili ad un atto di volontà dell'interessato che avrebbe anche potuto rinunciare ad essi;
5. il legale sia stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e sia assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente.

Non è quindi sufficiente, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza processuale, che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma occorre altresì l'insussistenza di interessi confliggenti tra l'amministratore e l'ente. Quindi, anche una condotta non sanzionabile penalmente può dare luogo ad un conflitto di interessi se posta in essere in violazione delle norme che regolamentano l'azione amministrativa. Ai fini della legittimità del rimborso, deve infatti poter essere esclusa una eventuale responsabilità di tipo disciplinare od amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7660 del 2004), così come non devono emergere comportamenti illegittimi o inopportuni, che integrino una deviazione dal fine pubblico e siano pertanto connotati da eccesso di potere.

EVIDENZIATO che nel caso specifico compete il rimborso delle spese sostenute sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascirvibilità del comportamento ad ipotesi di reato.

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le spese legali sostenute dal sig. Pasquale Dalò in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento delle funzioni di dipendente del Comune di Castellaneta.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

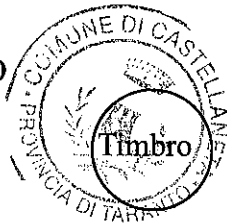
VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 22 del 20/06/2017.

D E T E R M I N A

1. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 5.252,83
2. Di liquidare in favore dell'Arch. Pasquale Dalò la complessiva somma di € 5.252,83 quale rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale – n. 7679/11 R.G.N.R mod. 21 del Tribunale di Taranto, conclusosi con ordinanza di archiviazione del G.I.P. in data 15/09/2013.
3. di imputare la predetta somma all'Intervento 10640 del Bilancio Esercizio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 13 SET. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 25/08/2017

Il Capo Atea/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro